

## CONVENZIONE QUADRO

per la realizzazione di attività didattiche, di ricerca applicata e culturali in collaborazione

tra

**Comune di Aquileia**

e

**Università luav di Venezia**

tra

- **l'Università luav di Venezia**, C.F. 80009280274 e P.IVA 00708670278, in prosieguo denominato "luav", con sede legale in Santa Croce, 191, 30135 Venezia, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, prof. Alberto Ferlenga, nato a Castiglione delle Stiviere (Mantova) il 17 aprile 1954, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibere del Senato Accademico del 16 ottobre 2019 e del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2019

e

- **il Comune di Aquileia**, C.F. 81000890301 e P. IVA 00549850503, con sede legale a Aquileia, P.zza Garibaldi 7 (UD), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Emanuele Zorino, nato a Spilimbergo (Pordenone) il 30 marzo 1978, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso il Comune di Aquileia, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera della Giunta Comunale del 13 settembre 2019, n°125.

di seguito indicate "Parti".

### PREMESSO CHE

- luav, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dello statuto, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, può promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità istituzionali;
- luav, la cui attività è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca riguardanti le discipline dell'Architettura, dell'Urbanistica, della Pianificazione Territoriale, del Restauro, delle Arti, del Teatro e del Design, rappresenta un qualificato polo di formazione e ricerca ed in particolare il cluster di ricerca interdisciplinare "Paesaggi Culturali" propone intende e studia il valore culturale del paesaggio quale elemento decisivo per il benessere delle popolazioni e la qualità del territorio, quale importante driver di sviluppo sociale ed economico (heritage led development, turismo culturale ecc.) e quale ambito di indagine scientifica e di azione progettuale a diverse scale, con il contributo di diverse discipline, in stretta relazione alla vita delle popolazioni insediate;
- Il Comune di Aquileia persegue come proprio fine istituzionale anche lo sviluppo della qualità della vita e della civile convivenza dei propri cittadini. In particolare l'art. 1, comma 8 del vigente Statuto comunale stabilisce che il Comune "promuove, favorisce ed indirizza l'attività dei soggetti pubblici e privati per lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità, facendosi anche promotore di educazione permanente sostenendo attività didattico-educative rivolte a tutti i cittadini";
- gli obiettivi delle due Parti convergono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra didattica, ricerca universitaria e politiche territoriali, a favore delle comunità locali e delle istituzioni, al fine di stimolare l'attivazione di processi rivolti allo sviluppo sostenibile del territorio e al miglioramento della qualità degli spazi dell'abitare, nel quadro di programmi atti a sostenere i fattori di protezione e promozione sociale partecipata.

Convengono e stipulano quanto di seguito.

#### **articolo 1 – premesse**

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e si considerano integralmente.

#### **articolo 2 – disciplina dei rapporti tra le parti**

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- Nella presente Convenzione quadro;
- Nelle "Convenzioni attuative" stipulate tra le parti e legate a singoli progetti di ricerca e coerenti con la presente Convenzione.

#### **articolo 3 – oggetto e impegni delle parti**

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti, e con particolare riguardo:

- attività didattiche e di ricerca-azione;

- organizzazione e promozione di attività di partecipazione e sensibilizzazione delle comunità locali;
- supporto alla costruzione di programmi e strumenti per lo sviluppo sostenibile del territorio.

#### **articolo 4 – impegni e aspetti economici**

1. Ciascuna Parte sarà responsabile dei propri costi in relazione a tutte le questioni relative alla collaborazione ai sensi della presente Convenzione quadro.

2. Le attività in collaborazione, di cui all'articolo precedente, potranno essere attuate attraverso specifiche convenzioni attuative nelle quali va fatto esplicito riferimento alla presente Convenzione quadro e ai rispettivi contributi, consegne e budget. Le convenzioni regoleranno a titolo esemplificativo e non esaustivo i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compreso quanto attiene alla ripartizione tra le parti dei costi afferenti alle attività da svolgere nell'ambito della presente Convenzione.

#### **articolo 5 – referenti**

Per l'attuazione e la gestione delle attività previste dalla presente Convenzione, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni.

Per luav, il referente è il prof. Mauro Marzo.

Per il Comune di Aquileia, il referente è il dott. Nicola Vazzoler.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

#### **articolo 6 – clausola di non concorrenza**

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quelle delle Parti. In caso contrario, i Referenti di cui all'art. 5 sono tenuti a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto effettivo o potenziale.

#### **articolo 7 – clausola di limitazione di responsabilità**

Ciascuna Parte della presente Convenzione non si assume le obbligazioni delle altre Parti né le rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalle altre Parti, anche solidalmente fra loro; è parimenti esclusa ogni garanzia delle altre Parti, anche solidalmente prestata, per le obbligazioni contratte dall'Università.

#### **articolo 8 – coperture assicurative e Sicurezza**

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/ricercatori impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali delle altre Parti, i locali stabiliti per lo svolgimento di attività congiunte, e durante le attività di sopralluogo sul territorio.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna sollevando la Parte ospitante da ogni eventuale responsabilità.

#### **articolo 9 - riservatezza**

1. Per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni, i dati, le relazioni, le ricerche, il know-how, le formule, i processi, le tecnologie, le analisi, le note, le interpretazioni, le previsioni, i record, i documenti, gli accordi, i metodi, le procedure, le invenzioni o le idee che sono di proprietà di una Parte, che non sono di regola disponibili al pubblico.

2. Le Parti si impegnano a garantire, per sé e per il proprio personale, la massima riservatezza riguardo alle informazioni riservate, i dati, i metodi di analisi, le ricerche e simili di cui vengano a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle attività comuni, di non divulgarle a terzi e di utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente Accordo, di astenersi da ogni azione che possa nuocere alla brevettabilità di detti risultati.

3. Se una delle Parti desidera divulgare le informazioni riservate a terzi deve ottenere il preliminare consenso scritto dell'altra Parte prima che possano essere rese pubbliche.

#### **articolo 10 – proprietà intellettuale e pubblicazioni**

1. Ciascuna Parte rimane proprietaria di tutte le conoscenze e di tutta la proprietà intellettuale acquisite anteriormente all'entrata in vigore della presente Convenzione quadro e rimane libera di utilizzarle o rivellarle a sua sola discrezione.

Nulla in questa Convenzione quadro è interpretabile quale concessione o trasferimento – in forma espressa o implicita – di qualsivoglia diritto, titolo o interesse per licenza, come pure di qualsiasi conoscenza o proprietà intellettuale di una Parte, sviluppati al di fuori di ogni eventuale accordo particolare.

2. Ciò premesso, la produzione, pubblicazione e distribuzione di articoli e di altri lavori generati da programmi intrapresi nell'ambito della presente Convenzione quadro, avverranno in seguito ad accordo scritto tra le Parti.

Le Parti concordano di ricercare la massima protezione possibile nel rispetto delle leggi italiane, circa la proprietà intellettuale generata da progetti di ricerca comuni.

L'attribuzione della proprietà intellettuale sarà concordata caso per caso in termini equi e ragionevoli; ove possibile, i singoli accordi preventivi individueranno, caso per caso, i criteri di massima per disciplinare l'attribuzione della proprietà e individuare i criteri di sfruttamento.

Eventuali diritti di brevettazione e costi relativi alle azioni necessarie per proteggere la proprietà intellettuale saranno definiti nelle specifiche convenzioni attuative tra le Parti.

3. In ogni pubblicazione o scritto relativo ai materiali elaborati nel corso delle attività comuni dovrà essere fatto esplicito riferimento alla presente Convenzione quadro ed alle eventuali convenzioni attuative di cui all'art. 4.

#### **articolo 11 – uso del materiale promozionale e dei loghi**

1. Nessuna Parte utilizzerà il nome dell'altra Parte o qualsiasi nome che possa suggerire che sia collegato all'altra Parte in qualsiasi pubblicità promozionale o commerciale senza aver prima ottenuto il consenso scritto dell'altra Parte.

#### **articolo 12 – pari opportunità**

1. Le Parti non discriminano alcuna persona sulla base di: origine nazionale, etnica, colore, religione, opinioni politiche, età, sesso, orientamento sessuale, stato civile o familiare, disabilità.

#### **articolo 13 – durata, rinnovo e recesso**

1. La presente Convenzione decorre dal momento della sottoscrizione e ha la durata di cinque anni e non potrà intendersi in alcun caso tacitamente rinnovato, salvo esplicita dichiarazione di tutte le Parti.

2. Le Parti potranno recedere dalla Convenzione quadro con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni o servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

3. Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

4. In ogni caso il recesso deve essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R (o tramite Posta Elettronica Certificata).

Le comunicazioni andranno inoltrate ai referenti, ai recapiti di seguito indicati:

- prof. Mauro Marzo, presso l'Università Iuav di Venezia;
- dott. Nicola Vazzoler, presso il Comune di Aquileia.

#### **articolo 14 – controversie**

Le Parti s'impegnano a dirimere in via amichevole e con spirito di massima collaborazione eventuali difficoltà o inconvenienti che dovessero insorgere in sede di interpretazione e attuazione del presente atto. Per le controversie che non fossero suscettibili di composizione bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Udine.

#### **articolo 15 – privacy**

1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e, per quanto applicabile, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, le Parti prestano il consenso al trattamento dei propri dati personali per l'esecuzione di tutte le operazioni e attività connesse alla presente Convenzione quadro.

#### **articolo 16 – registrazione**

1. La registrazione della presente Convenzione quadro verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi della vigente normativa, e le relative spese sono a carico della Parte richiedente la registrazione.

2. La Convenzione quadro è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art. 3 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. 642/72. L'imposta pari a € trentadue (€ 32,00), è stata assolta per intero da Iuav in modalità virtuale, ai sensi dell'art. 15 D.P.R. 642/72, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Venezia n. 29074/1999, in quanto il Comune di Aquileia ne è esente ai sensi dell'art. 16 dell'allegato b) del D.P.R. 642/72 (articolo così sostituito dall'art. 28, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955).

#### **articolo 17 – annotazioni**

1. La presente Convenzione quadro è indipendente da qualsiasi precedente accordo tra Iuav e il Comune di Aquileia.

La presente Convenzione quadro può essere rinnovata tramite richiesta scritta autorizzata dalle rispettive Parti.

#### **articolo 18 – uffici di riferimento**

1. Gli uffici incaricati dell'esecuzione e dell'eventuale modifica o estensione di questa Convenzione quadro sono:

Comune di Aquileia  
Ufficio segreteria  
Piazza Garibaldi 7  
33051 Aquileia  
Tel. + 39 0431 916905  
segreteria@comune.aquileia.ud.it

Università Iuav di Venezia  
Servizio di staff del rettore  
Tolentini 191 – S. Croce  
30135 Venezia  
Tel. +39 041 2571750  
rettorato@iuav.it

La presente Convenzione quadro sarà redatta in un'unica copia e firmato digitalmente, ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005, come previsto dall'art. 15, comma 2-bis della L. n. 241/90.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per il Comune di Aquileia  
Il Sindaco Emanuele Zorino

Per l'Università Iuav di Venezia  
Il Rettore, prof. Alberto Ferlenga